



Sentenze

venerdì, 13 Giugno 2025

Il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT

Giovanna Spirito

Sentenze

Provvedimento (estremi)

Cass. civ., sez. I, ud. 29 aprile 2025 – dep. 13 giugno 2025, n. 15801

Tematica

Processo civile

Deposito atto giudiziario

PCT

Norma/e di riferimento

art. 16-bis, D.L. n. 179/2012, conv. dalla L. n. 221/2012

Massima/e

AAA Ai fini del deposito telematico di un atto processuale, è necessario distinguere, per ciò che riguarda la valenza delle ricevute p.e.c., tra gli aspetti che concernono la tempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano la definitiva regolarità dello stesso: la generazione della “ricevuta di avvenuta consegna” (“RdAC” – c.d. “seconda pec”) individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo. *Cass. civ., sez. I, 13 giugno 2025, n. 15801*

In senso **conforme**: *Cass. civ., sez. un. 22834/2022; Cass. civ. 12422/2022; Cass. civ. 19796/2021*



AAA In caso di mancato completamento dell’iter del deposito telematico, ed in particolare ove sia risultato negativo l’esito di una o di entrambe le ultime fasi della

procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi –pertanto– efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo. *Cass. civ., sez. I, 13 giugno 2025, n. 15801*

In senso **conforme**: *Cass. civ. 19307/2023*

Commento

Il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT

Giovanna Spirito

Il meccanismo del deposito di un atto giudiziario tramite PCT genera quattro distinte p.e.c. di ricevuta: la prima (“ricevuta di accettazione”) attesta che l’invio è stato accettato dal sistema per l’inoltro all’ufficio destinatario; la seconda (“ricevuta di consegna”) attesta che l’invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell’ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito, che si considera perfezionato in tale momento (art. 16-bis, comma 7, D.L. n. 179/2012, conv. dalla L. n. 221/2012, introdotto dall’art. 1, comma 19, L. n. n. 228/2012), con effetto anticipato e provvisorio rispetto all’ultima p.e.c., e cioè subordinatamente al buon fine dell’intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva; la terza p.e.c. attesta l’esito dei controlli automatici del deposito, sull’indirizzo del mittente, che dev’essere censito in ReGIndE, il formato del messaggio, che dev’essere aderente alle specifiche, e la dimensione del messaggio, che non deve eccedere quella massima consentita (30 MB); la quarta p.e.c., infine, attesta l’esito del controllo manuale del cancelliere, a seguito della cui accettazione, e solo con essa, si consolida l’effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda p.e.c. (*Cass., Sez. U., 28403/2023*; nello stesso senso *Cass. 69/2025*; *Cass. 28982/2019*, in motiv.).

Più precisamente, se, come stabilisce l’art. 16-bis, comma 7, cit., la tempestività del deposito telematico dev’essere verificata avendo riguardo al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC), cioè la cosiddetta “seconda p.e.c.”, la quale attesta l’ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del “sistema giustizia” (cfr. *Cass. civ., sez. un., 22834/2022*; *Cass. civ. 12422/2021*; *Cass. civ. 19796/2021*; *Cass. 19163/2020*), deve, nondimeno, rilevarsi che tale effetto è anticipato e provvisorio rispetto all’ultima p.e.c. e, cioè, come detto, subordinato al buon fine dell’intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva, sicché esclusivamente con l’accettazione del cancelliere (la quarta p.e.c.), e solo a seguito di essa, si consolida l’effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda p.e.c. e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti (*Cass. civ. 17404/2020*, *Cass. civ. 27654/2022*; *Cass. civ., sez. un., 28403/2023*, in motiv.). In definitiva, ai fini del deposito telematico di un atto processuale, è necessario distinguere, per ciò che riguarda la valenza delle ricevute p.e.c., tra gli aspetti che concernono la tempestività del deposito e gli aspetti che invece riguardano la definitiva regolarità dello stesso: la generazione della “ricevuta di avvenuta consegna” (“RdAC” – c.d. “seconda pec”) individua il momento di perfezionamento del deposito e costituisce il riferimento temporale sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo (*Cass. civ., sez. un. 22834/2022*; *Cass. civ. 12422/2022*; *Cass. civ. 19796/2021*); questa efficacia, tuttavia, costituisce un effetto anticipato meramente provvisorio, in quanto comunque subordinata al generarsi con esito positivo delle successive p.e.c., e cioè quella “esito controlli automatici deposito” (c.d. “terza pec”) e quella di “accettazione deposito” (cd. “quarta pec”); “lo scopo del deposito –infatti– non può dirsi raggiunto finché non vi sia stata l’accettazione



dell'atto da parte della Cancelleria, che ne determina la conoscibilità a beneficio delle parti del processo e del giudice, e la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione (cd. quarta p.e.c.); "in caso di mancato completamento dell'iter del deposito telematico, ed in particolare ove sia risultato negativo l'esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi – pertanto – efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo" (così Cass. civ. 19307/2023, in motiv.). In assenza delle p.e.c. successive alla seconda (ed a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta p.e.c. diano esito non favorevole), la parte non può ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito ma, a fronte del mancato perfezionarsi del medesimo, ha l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta p.e.c.) per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività; Cass. civ. 6743/2021) oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini (Cass. civ. 1348/2024, in motiv.).

Jusdi una rubrica de "Il diritto, quotidiano Dike" Tutti i diritti riservati Iscritto in data 11 aprile u.s. al n. 56/2024 del Registro Stampa del Tribunale di Roma **Dike Giuridica** s.r.l. P.IVA e C.F. 10063311210 Riviera di Chiaia, 256 – 80121 NAPOLI

[Chi siamo](#) | [Privacy](#)

© 2025 by Dike Giuridica.

